

Aspetti economico-estimativi della legge Bucalossi:
riflessioni su alcuni casi limite
nella determinazione dell'indennità per esproprio

di **Leonardo Innocenti**

È parere comune degli studiosi che *giusta indennità*¹ (se riferita ad esproprio parziale di beni fondiari) sia un termine strettamente legato al procedimento di determinazione dell'indennità secondo il « valor complementare » e cioè adottando il metodo indicato dalla legge n. 2359 del 25 giugno 1865. Le diverse disposizioni legislative che a questa sono seguite si sono sempre più allontanate dal « giusto prezzo » proprio per perseguire molteplici scopi e in particolare i seguenti due:

- espropriare a prezzi sempre più bassi rispetto al valore venale;
- snellire le procedure di determinazione dell'indennità.

Con la legge del 28 gennaio, n. 10 si corregge positivamente le note più stridenti che si erano evidenziate con la precedente legge n. 865 del '71, seppure rimangono palesi diversi appunti da fare e dovuti alla scarsa chiarezza della legge stessa in alcuni dei suoi aspetti e per alcune procedure; ciò comporta ovviamente una molteplicità di interpretazioni e quindi di malintesi.

Anche se in misura minore rispetto alla precedente legge, permane tuttavia evidente l'iniquità di trattamento² nella de-

¹ L'art. 42 della Costituzione della Repubblica Italiana impone l'indennizzo negli espropri per *motivi di interesse generale* e il c. c. all'art. 834 parla di *giusta indennità* proprio riferendosi a questi espropri.

² Nelle considerazioni di questo scritto faccio in parte astrazione dalla interpretazione della frase innovativa *anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola* poiché suscettibile di interpretazioni più o meno restrittive.

terminazione dell'indennizzo al proprietario risultando talvolta eccessivamente bassa e talvolta addirittura superiore al prezzo di mercato del terreno.

Inutile riportare ancora una volta l'evolversi delle leggi sull'esproprio per causa di pubblica utilità³ al fine di dimostrare ed evidenziare i motivi di base che hanno spinto i legislatori nel modificare unidirezionalmente (dalla legge di Napoli in poi), le norme che regolano l'indennità per gli espropri.

Non è mia intenzione d'altronde criticare i motivi politici e socio-economici che hanno ispirato le successive modifiche in quanto, sotto più profili ed entro certi limiti, li condivido pienamente.

Mi sia però consentito di non essere concorde sul modo con cui viene applicata la legge e sul *quantum* di differenza dalla giusta indennità che in certi casi è evidente ed eccessiva.

Al fine di non creare ingiuste sperequazioni nella determinazione delle indennità, la legge non avrebbe dovuto parlare di tabelle di valore agricolo medio, ma di tabelle di valori medi⁴ dei terreni; non solo, le tabelle di tali valori non dovrebbero essere determinate — come invece lo sono — per *Regioni Agrarie*, ma per *Zone Omogenee*, suddividendo appunto il territorio nazionale in zone il più possibile *omogenee per valore* fornendo indicazioni precise (alle commissioni preposte allo scopo)⁵ sulla determinazione di coefficienti che apprezzassero le caratteristiche anche non agricole che influiscono sul valore

³ A tale proposito vedasi D. Danieli, *Esproprio di terreni per costruire strade, vediamo le procedure e gli indennizzi*, su « Informatore Agrario », pag. 19.909.

⁴ La stessa asserzione è confortata dal parere di diversi studiosi intervenuti a questo Convegno che sostengono la necessità di questa sostituzione. Sono pertanto perfettamente d'accordo con la relazione del prof. U. Sorbi, allorché sostiene che *le regioni agrarie sono troppo vaste* e che quindi i valori agricoli medi non sono e non potranno essere equi.

⁵ In questo senso la legge Bucalossi ha introdotto forse l'aspetto innovativo più rilevante per quanto riguarda l'indennità, instaurando un'apposita Commissione provinciale che, accanto a rappresentanti dell'Amministrazione Pubblica statale e locale, prevede pure due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nonché tre esperti in materia di agricoltura e foreste, mentre in precedenza — e fino a tutt'oggi — si è occupato della costituzione delle tabelle dei v. a. m. soltanto l'UTE.

del terreno. Ben sappiamo infatti che taluni terreni, se valutati sotto il profilo del reddito agricolo, avrebbero valore nullo, mentre agli effetti del mercato (gli stessi terreni), possono avere valori anche molto elevati sebbene il piano regolatore non ne consenta la costruibilità.

Con la legge n. 865 del '71, il termine *medio* dei valori agricoli doveva intendersi in quanto tali valori dovevano essere la media:

- delle varie classi o gradi di produttività;
- durante l'anno relativamente ai frutti pendenti;
- durante il ciclo del frutteto (a meno di alcune parziali e sporadiche eccezioni).

Il fatto più grave lo si riscontrava proprio per i frutteti in quanto questi, alla fine del secondo-terzo anno dall'impianto, hanno un valore assai elevato e corrispondente al valore del suolo più il costo di impianto riferito a quel momento. Occorre precisare che spesso il costo di impianto è ben superiore a quello del terreno. Alla fine del ciclo economico invece, un analogo frutteto che si trova all'anno di vita che precede quello dell'abbattimento, ed avente quindi un valore del soprassuolo praticamente nullo, verrà espropriato ad un prezzo identico al precedente mentre in effetti il suo prezzo di mercato si identifica o quasi con quello del suolo nudo.

Con la legge n. 10 sotto questo aspetto si è cambiato ben poco in quanto il procedimento per la determinazione dell'indennità è rimasto lo stesso seppure in caso di ricorso si può verificare un radicale cambiamento. Il fatto è che per il caso dell'esproprio di un frutteto vecchio, che non ha più valore come soprassuolo, l'indennità sarà la stessa di quella di un frutteto giovane o almeno di poco inferiore (giocando l'Ente espropriante sull'aumento fino al 50% del valore in caso di cessione volontaria). L'espropriato in questo caso non farà certamente ricorso poiché sa bene che così ottiene un'indennità maggiore di quanto non avrebbe ottenuto se fosse stato possibile applicare una qualsiasi delle legge precedenti.

Sulla base di queste considerazioni e di altre che si potreb-

bero fare, sono dell'avviso che la legge avrebbe dovuto parlare di *valore medio dei terreni agricoli* e di *valore medio dei terreni edificabili*, suddividendo il territorio nazionale, come si è detto, in zone che non abbiano necessariamente confini comunali, ma *confini naturali*. Ottenute le zone omogenee per valore, per la determinazione delle quali la legge stessa avrebbe dovuto dare delle indicazioni precise, chiare ed adeguate, si sarebbe dovuto procedere poi alla scelta da parte delle commissioni apposite, di quei coefficienti che apprezzano le caratteristiche non agricole che influiscono sul valore e non sul reddito.

A questo valore così sinteticamente determinato e del tutto simile a quello di mercato, la legge, per tendere ai criteri ispiratori anzidetti, dovrebbe applicare un coefficiente riduttore uguale per tutti. Con questo sistema (che non vuole essere un suggerimento, ma il primo esempio che mi viene a mente), risulterebbe chiaro, giustificato e indiscutibile che, se l'esproprio è per causa di pubblica utilità, l'indennizzo sarà pari a $X\%$ del valore di mercato del bene stesso ove X è sempre minore di 100 e mai maggiore.

Dato che dall'applicazione dell'INVIM in poi (nei passaggi di proprietà), le denunce del prezzo di compravendita tendono ad essere sempre più veritiere rispetto a quanto non lo erano in precedenza e dato che qualunque sia la denuncia di valore davanti al notaio, l'Ufficio del Registro determina autonomamente il valore di mercato dei fondi (ai fini del calcolo dell'INVIM), si semplificherebbe ancor più il lavoro se (anche per gli espropri) si adottassero gli stessi valori che l'Ufficio del Registro adotta per l'INVIM. D'altronde, seppure succede anche per altre circostanze, è opinabile la correttezza e la serietà, di un Ente statale che determina ed impone un valore di $20 X$ per la determinazione dell'INVIM e che altro Ente (pure esso statale), determini un valore di solo X per lo stesso terreno nel caso che dovesse espropriarlo. Se dico questo è perché mi è capitato concretamente di discutere di un passaggio di proprietà di un fondo e conseguentemente dell'espropriazione parziale del terreno acquistato allo scopo della costruzione di una strada comunale.

Il primo accertamento di valore ai fini dell'INVIM da parte dell'Ufficio del Registro (fatta due anni prima dell'esproprio), è stata di 67 volte maggiore che non l'attuale indennità secondo la Bucalossi. Sembra un paradosso, ma si possono verificare differenze (tra le due valutazioni e per certi altri casi), che superano di molto il caso sopra esposto raggiungendo talvolta delle differenze — sulla valutazione dello stesso fondo — intorno alle 300-500 volte ed oltre.

Occupazione temporanea

Con la legge n. 10 l'indennità per occupazione è sensibilmente aumentata passando da un ventesimo del v. a. m. ad un dodicesimo dei nuovi v. a. m. che dovrebbero essere più rispondenti al prezzo di mercato dei terreni e quindi più elevati.

Mi sono chiesto allora perché la legge abbia voluto fare un trattamento di favore nei riguardi delle occupazioni ben maggiore che non nelle espropriazioni totali.

In effetti, anche se non fosse stata aumentata direttamente l'indennità per occupazione, un certo e notevole aumento, il legislatore lo aveva già indirettamente applicato — nei confronti della legge subito precedente — instaurando la commissione preposta alla determinazione dei v. a. m. e che ci auguriamo riesca, se non altro, a conferire una certa perequazione degli indennizzi.

Comunque, la correzione più vistosa il legislatore l'aveva introdotta ancora prima con la frase *anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola*, reintroducendo il pagamento dei danni (frutti pendenti, ecc.).

Ragionando adesso in termini di matematica finanziaria occorre rilevare (sia per la legge n. 865 che per la legge n. 10) che — anche se apparentemente non lo si nota — il solo fatto di non procedere allo sconto per l'occupazione di uno o più anni, causa un effetto economico che va a netto vantaggio dell'occupazione rispetto all'esproprio.

Per tradurre in cifre tutti questi motivi di incremento dell'indennità per occupazione nei confronti dell'espropriazione, possiamo ipotizzare (l'esempio che riporto per talune zone potrebbe essere reale) che il v. a. m. corrisponda esattamente al

prezzo di mercato del fondo; si quantifica così l'incremento progressivo di indennità che si è avuto passando dalla Fondamentale alla legge n. 865 e poi alla legge n. 10. Con la Fondamentale infatti a parte i danni, si scontava all'attualità il beneficio fondiario che si perdeva, mentre con la n. 865 non si procede allo sconto e nel caso di occupazione massima di 5 anni l'indennità, corrisponde, con la legge n. 865, a cinque ventisimi del v. a. m. e cioè, nel nostro caso, ad un quarto dell'effettivo valore.

A tale proposito e a titolo indicativo si supponga che il fondo abbia un *Bf* annuale di L. 500.000 e che il saggio di capitalizzazione (o di sconto) sia del 5% e che in definitiva il valore di mercato sia quindi di:

$$V_0 = \frac{Bf}{r} = \frac{500.000}{0,05} = L. 10.000.000$$

Supponiamo pure (come si è detto e al fine di poter fare meglio il confronto), che per il caso in questione il v. a. m. corrisponda proprio al valore di mercato (caso raro). La tabella che segue visualizza e quantifica l'effetto economico-finanziario di cui si è fatto cenno.

Anni di occupaz.	Valori di $\frac{q^n - 1}{rq^n}$ per $r = 0,05$	Indennità con legge Bucalossi 1/12 v. a. m.	Indennità con legge n. 865 1/20 v. a. m.	Indennità con legge Fondamentale	% di aumento dell'indennizzo (A)	% di aumento dell'indennizzo (B)
1	0,95238	833.333	500.000	476.190	5,00	75,00
2	1,85941	1.666.666	1.000.000	929.705	7,56	79,27
3	2,72325	2.399.999	1.500.000	1.361.624	10,16	83,60
4	3,54959	3.333.332	2.000.000	1.772.975	12,80	88,01
5	4,32948	4.166.665	2.500.000	2.164.738	15,49	92,48

(A) % di aumento con la legge n. 865 nei confronti con la Fondamentale fatto cento quest'ultima.

(B) % di aumento con la legge Bucalossi nei confronti della Fondamentale fatto cento quest'ultima.

Osservando la tabella sopra riportata, non è difficile comprendere perché sia stato giusto (anche se non sufficiente), pro-

cedere all'aumento della indennità portando al 50% il massimo di maggiorazione nel caso di cessione volontaria nell'espropriazione. Per l'occupazione infatti la legge non parla di maggiorazioni, ma come si può osservare (per effetto sia del non procedere allo sconto, che dell'aumento dell'annualità di indennizzo), le occupazioni, per terreni con saggio di capitalizzazione dello 0,05 vengono indennizzate ad una cifra superiore al v. a. m. (nel nostro caso corrispondente anche all'effettivo valore), del 75% se l'occupazione è di un solo anno, e fino al 92,5% se l'occupazione è di 5 anni⁶.

Da queste considerazioni scaturisce l'esigenza di un aumento maggiore per la *cessione volontaria*. Ritengo cioè che tale percentuale dovrebbe avere un limite massimo ancora superiore e che a seconda del saggio di capitalizzazione del fondo e di fattori collaterali, dovrebbe variare da un minimo del 40% ad un massimo dell'80-100% e che per questa scelta (così come per la scelta attuale fino al 50%), la legge dettasse precise indicazioni agli uffici preposti allo scopo.

*L'indennità è maggiore fuori del centro abitato che non all'interno*⁷

Questo caso può verificarsi in molte regioni agrarie, ma in alcune è maggiormente evidente⁸.

⁶ Da notare che, se il saggio di capitalizzazione diminuisce (come è per il più dei casi nella realtà del mercato fondiario italiano di oggi), le percentuali di differenza (e quindi pure di differenze di valori) risulterebbero maggiori; infatti abbassando il saggio, il valore aumenta molto, mentre (lo sconto del solito Bf ad un coefficiente corrispondente a quello di un saggio più basso, della formula $\frac{q^n - 1}{r q^n}$) fa sì che si abbia un indennizzo di poco superiore a quello che si otterrebbe se si scontasse con un saggio più alto. In conclusione solo per saggi di capitalizzazione maggiori del 5% si ha una maggiorazione complessiva dell'indennità — nel confronto tra la legge Fondamentale e la legge Bucalossi — che tende verso il solo 50% in più.

⁷ In effetti, se ricordo bene, come ha sostenuto il prof. Sorbi nella sua relazione a questo convegno, la legge avrebbe dovuto così esprimersi: « *Nelle aree comprese nei centri edificati* — sempreché il trattamento previsto dal comma precedente (aree esterne) non sia più favorevole all'espropriato — *l'indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia...* ».

⁸ Per la r. a. n. 1 e n. 2 della Provincia di Arezzo; nella r. a. n. 1-2-3-4 e 7 della Provincia di Firenze; per la r. a. n. 1-2-3-4-5-6 della Provincia di Gros-

Non scegliendo di proposito la regione agraria, dove il fenomeno appare più evidente, ipotizziamo l'esproprio di un parco o di vivaio nelle r. a. n. 1 e 2 della Provincia di Massa Carrara. I calcoli sono riferiti all'unità di superficie/ettaro.

In queste r. a. il v. a. m. del vivaio è di L. 16.000.000 e per il giardino di L. 24.000.000; il v. a. m. della coltura più redditizia che superi il 5% della superficie coltivata è di L. 3.500.000.

Con la legge n. 865 del 1971 e per Comuni con meno di 100.000 abitanti l'indennità si sarebbe ottenuta moltiplicando 3.500.000 per 2 ottenendo una indennità di L. 7.000.000 mentre se lo stesso vivaio o giardino ricadeva fuori del centro edificato, essendo possibile adottare la coltura effettivamente praticata, l'indennizzo sarebbe pari al valore agricolo medio suddetto.

Nel caso sopra esposto si è presupposto che:

- 1) l'esproprio sia totale e che ricada nel centro edificato;
- 2) che vengano adottati i coefficienti moltiplicatori più elevati;
- 3) che l'espropriato non sia coltivatore diretto.

È stato corretto il tiro anche in questo senso con la legge Bucalossi semplicemente in quanto i coefficienti moltiplicatori sono stati aumentati, cosicché per il caso di cui sopra, l'indennità sarebbe al massimo di 17.500.000 e quindi se l'esproprio è un giardino il fenomeno osservato rimane.

Ben più evidente invece se ci spostiamo all'isola del Giglio e sempre nel caso di esproprio di un giardino nel centro abitato nei confronti di colui che subisce un'espropriazione analoga, ma fuori del centro abitato. In questo caso infatti, colui che viene espropriato nel centro abitato (a parte l'aumento del 50%; otterrà un indennizzo di $L. 750.000 \times 5 = L. 3.750.000$ mentre se lo stesso esproprio avviene fuori del centro edificato

seto; per la r. a. n. 1-2-3-4-5 della Provincia di Lucca; per la r. a. n. 1-2 della Provincia di Massa Carrara; ecc.

l'indennità sarebbe di L. 8.000.000 e l'aumento del 50% in caso di cessione volontaria evidenzia ancor più la differenza di trattamento.

Credo che un appunto lo si possa fare anche sul limite di 100.000 abitanti come elemento che giustifichi un raddoppio del minimo e del massimo dell'indennità complessiva. Molto più equo sarebbe se indipendentemente dal numero degli abitanti i coefficienti moltiplicatori fossero stati compresi tra un minimo di 2 ed un massimo di 10 dando la facoltà a chi di competenza di scegliere oculatamente il coefficiente più giusto con l'intento di livellare le sperequazioni di trattamento più vistose.

Insufficienza delle misure per evitare speculazioni: alcuni terreni, se espropriati, possono ricevere un'indennità ben superiore al prezzo di mercato.

Al momento del verbale di consistenza, viene descritta come situazione attuale, quella dell'anno precedente al giorno di stesura dei verbali di consistenza.

Ciò viene fatto per evitare che il proprietario, allo scopo di aumentare l'indennità, apporti modifiche allo stato culturale o effettui fittizi contratti di affitto.

Nella realtà, molti espropri hanno tempi lunghi di attuazione; è questo il caso degli espropri compiuti per la costruzione di opere pubbliche e servizi previsti dai piani regolatori comunali.

Tra la data di pubblicazione di un piano comunale e la data di esecuzione delle opere da esso previste, intercorrono sempre numerosi anni, nei quali il proprietario ha in pratica molte possibilità di intervento per aumentare il « valore agricolo medio » del proprio fondo.

Le possibilità del proprietario sono principalmente rivolte ad attuare o far attuare sul fondo coltivazioni legate ad un maggiore v. a. m.; a tale scopo è sufficiente che consulti il « Bollettino Ufficiale Regionale ».

L'espropriando infatti, potrebbe effettuare tali modifiche

personalmente o con salariati, oppure potrebbe affittare piccoli lotti a persone interessate ad effettuare su questi terreni degli orti familiari. In quest'ultimo caso il proprietario e l'affittuario sono entrambi interessati a sviluppare la coltivazione di maggior valore agricolo medio, in relazione all'entità di indennità che entrambi percepiranno all'atto dell'esproprio⁹.

Nel caso che, seppure con l'artefizio richiamato, non si raggiunga ugualmente il prezzo di mercato del terreno (specialmente se ci riferiamo all'interno della zona edificata o nelle sue vicinanze), conviene ugualmente pensare a qualche soluzione di cambiamento di indirizzo culturale (orto, orto irriguo, ecc.) facendo un semplice giudizio di convenienza ovvero confron-

⁹ Trasferendoci in campo pratico e ipotizzando di rilevare l'indennità spettante ai proprietari di terreni espropriandi (mi riferisco ad espropri totali di piccoli appezzamenti), nella Provincia di Pistoia ci possiamo rendere conto del perché può essere preso seriamente in considerazione, da parte di molti, una soluzione ad essi più favorevole anche se ciò, moralmente è disonesto! Questa Provincia è suddivisa in tre regioni agrarie e la coltura di più elevato reddito che supera il 5% della superficie coltivata, per la regione agraria n. 1 e 2 è rispettivamente di L. 30.500.000 e 30.000.000. L'indennizzo per i terreni (di qualsiasi destinazione economica o coltura) compresi nel centro edificato di queste due r. a. varierà da un minimo di 6000 lire/mq ad un massimo di 30.500 lire/mq, sempre al netto della maggiorazione del 50% per cessione volontaria. Per chi è coltivatore diretto invece, si triplica l'indennità provvisoria esclusa la maggiorazione fino al 50% passando a cifre che variano da un minimo di 18.000 ad un massimo di 45.750 lire/mq che tra breve (nel Comune di Pistoia, non appena avrà superato il limite prossimo di 100.000 abitanti), raddoppieranno. Se si pensa che in certi Comuni compresi nelle r. a. succitate il terreno si acquista a prezzi che si aggirano intorno alle 1000 lire/mq (nelle zone edificate dei Comuni montani) mentre fuori dal centro edificato e per certe qualità di coltura — si acquista a meno di 100/150 lire/mq — si può ben comprendere come, in questi casi, si verifichi l'opposto contrario di quanto la legge vorrebbe perseguire anche se ciò, per il vero, è piuttosto raro. Escludendo pure il caso del centro edificato e supponendo che sia stata approvata la costruzione di una strada su un terreno a pascolo — per quanto detto in precedenza — l'accorto coltivatore diretto (avuta la certezza che tale strada dovrà essere costruita) è senza alcun dubbio, tentato di sostenere l'onere della trasformazione poiché, pur considerando questi costi, gli rimarrà ugualmente un discreto margine di utile; infatti, riferendosi ad ettaro, l'indennizzo sarà di L. 91.500.000 e cioè 9150 lire/mq, anziché 100/150 al mq che al massimo può essere il suo effettivo valore a scopo agricolo. Ho riportato il caso della trasformazione di un eventuale prato o pascolo in vivaio e ciò comporta delle difficoltà e dei rischi non indifferenti, ma anche se la trasformazione è in orto (molto più semplice e più economico da realizzarsi, oltretutto meno rischioso), l'indennità sarebbe di 1200 lire/mq e se coltivatore diretto 3600 lire/mq; il vantaggio è ugualmente evidente.

tando il caso della trasformazione con l'incremento netto dell'indennità secondo la relazione che segue:

$$(Ind_1 - I_1) - (Ind_0 - I_0) > K_0 \text{ conveniente}$$

$$(Ind_1 - I_1) - (Ind_0 - I_0) < K_0 \text{ non conveniente}$$

ove:

Ind_1 = Indennità lorda dovuta al v. a. m. della coltura che si intende effettuare.

Ind_0 = Indennità lorda della coltura effettivamente o attualmente praticata.

I_1 = Tasse e/o imposte di qualsiasi genere che dovrà pagare l'espropriando nel caso che non proceda alla trasformazione.

I_0 = Tasse e/o imposte di qualsiasi genere che dovrà pagare l'espropriando nel caso che non proceda alla trasformazione.

K_0 = Costo della trasformazione riferito al momento della riscossione dell'indennità.

Indice

<i>Premessa</i> (U. S.)	Pag.	v
<i>Saluto del Sindaco di Lucca</i> (M. FAVILLA)		1

RELAZIONI

L'impresa agricola nella legge 28 gennaio 1977, n. 10: aspetti giuridici (E. ROMAGNOLI)	7
Riflessi della legge n. 10/1977 sulle attività degli istituti di credito (G. MANZOTTI)	18
Nuovo regime dei suoli e Costituzione (A. M. SANDULLI)	36
Il contributo di urbanizzazione: aspetti giuridici (G. MORBIDELLI)	65
La disciplina del contributo di urbanizzazione: aspetti economico-estimativi (L. FABBRI)	106
Pianificazione urbanistica e concessione edilizia (A. PREDIERI)	118
L'impresa agricola nella legge 28 gennaio 1977, n. 10: aspetti economico-estimativi (U. SORBI)	133

INTERVENTI

Aspetti giuridici ed economico-estimativi della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Prime esperienze e prospettive (A. LIUNI)	143
Alcuni aspetti sull'applicazione della legge n. 10/1977 nei settori urbano e agricolo (E. BRUSCHI)	152
Intervento (M. PRETI)	157
Gli strumenti attuativi. Osservazioni sugli aspetti tecnici ed estimativi (E. NOVELLI)	163

Qualificazione giuridico-estimativa dei criteri di stima del valore agricolo medio introdotto dalla più recente legislazione espropriativa (R. D. ORSINI)	171
Intervento (G. COLOMBO)	174
L'indennizzo nelle espropriazioni di fondi agricoli (E. MILANESE)	178
Intervento (G. AGUS-CAEDDU)	184
Intervento (M. POLELLI)	188
Intervento (C. ARCANGELI)	191
Intervento (F. COMPARINI)	194
Intervento (M. FERRANTI - A. CIANI)	197
La gestione della legge Bucalossi (A. AGGIO)	201
La legge n. 10/1977: alcune note sulle indicazioni estimative della legge (A. PANDISCIA)	208
Aspetti economico-estimativi della legge Bucalossi: riflessioni su alcuni casi limite nella determinazione dell'indennità per esproprio (L. INNOCENTI)	214